

Edizione di martedì 14 aprile 2015

IVA

[Adempimenti più chiari per lo split](#)

di Alessandro Bonuzzi

RISCOSSIONE

[Controlli automatizzati, come gestire le richieste del fisco](#)

di Maurizio Tozzi

ADEMPIMENTI

[Sufficiente una sola lettera d'intento per più operazioni doganali](#)

di Maria Paola Cattani

CONTROLLO

[Utilizzabile la PEC nelle circolarizzazioni del revisore](#)

di Fabio Landuzzi

CRISI D'IMPRESA

[Il risanamento e gli strumenti disponibili - seconda parte](#)

di Claudio Ceradini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Windows 10, gratis per tutti](#)

di Teamsystem.com

IVA

Adempimenti più chiari per lo split

di Alessandro Bonuzzi

Ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare n.15/E](#) relativa a una delle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, ossia l'applicazione della disciplina del meccanismo della scissione dei pagamenti, noto anche come *split payment*.

Nell'occasione l'Ufficio fornisce chiarimenti significativi in ordine agli adempimenti da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell'applicazione del meccanismo in esame, nonché ulteriori delucidazioni circa l'ambito applicativo, argomento, quest'ultimo, già oggetto della precedente circolare n.1/E/2015.

In particolare, il documento di prassi si concentra sugli obblighi di registrazione della fattura emessa dal fornitore in regime di scissione contabile, sulle modalità di regolarizzazione della stessa, sull'importo rilevante per alcune verifiche che la P.A. pagante deve effettuare nei confronti del proprio fornitore e sulle semplificazioni relative ai rimborsi Iva prioritari di cui godono coloro che applicano lo *split*. Ma andiamo con ordine.

In primo luogo, si ricorda che la scissione dei pagamenti (ex art. 17-ter d.P.R. n.633/72) si applica alle operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle P.A. per le quali il corrispettivo è stato pagato a decorrere dal **1 gennaio 2015**, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.

Per tali operazioni, l'imposta è addebitata dal fornitore mediante emissione di una fattura recante l'indicazione "scissione dei pagamenti", ma è versata dall'ente pubblico. In altre parole, il fornitore, ancorché soggetto **debitore** dell'Iva, non deve computare nella **liquidazione di periodo** l'imposta a debito indicata in fattura; tuttavia, la circolare in commento chiarisce che egli è tenuto a **registrare** in modo distinto la fattura emessa (ad esempio in un'apposita colonna), riportando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'Iva addebitata.

La P.A., dal canto suo, deve versare l'imposta con riferimento al periodo in cui viene pagato il corrispettivo, salvo che la stessa opti per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura; ai fini dell'individuazione del momento di ricezione, per effetto dell'obbligo di fattura elettronica che dallo scorso 31 marzo riguarda la generalità degli enti pubblici, rileva la **ricevuta di consegna** (in tal senso la circolare n. 1/DF del Dipartimento delle finanze).

Quando si rende necessaria l'emissione di una **nota di variazione in aumento**, il fornitore applica sempre il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Quando, invece, **la nota di variazione è in diminuzione**, occorre fare un distingue. Se la stessa si riferisce ad una fattura soggetta allo *split payment*, l'imposta ivi indicata, essendo relativa ad una rettifica apportata ad un'Iva che non è confluita nella liquidazione periodica, non può essere detratta dal fornitore; tuttavia, l'imposta deve comunque essere annotata in diminuzione nel registro delle fatture emesse.

Diversamente, quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce ad una fattura emessa prima dell'entrata in vigore dello *split payment*, valgono le regole ordinarie; pertanto, il fornitore risulta legittimato a detrarsi l'Iva indicata sul documento. A parere dell'Ufficio, anche in queste circostanze, è possibile comunque applicare la disciplina dello *split payment*; ciò in un'ottica di semplificazione, avendo i fornitori già adattato i propri sistemi di fatturazione e contabilità alla nuova disciplina. Si precisa, però, che sotto il profilo della liquidità rimane più favorevole il sistema tradizionale.

Per quanto riguarda, poi, le **verifiche che le P.A.** devono effettuare prima di saldare le fatture dei propri fornitori, in ogni caso, le operazioni rientranti nel regime della scissione contabile rilevano per **l'importo al netto dell'Iva**. In particolare, ci stiamo riferendo:

- alla verifica ai sensi dell'art.48-bis del d.P.R n.602/73, in base al quale le P.A. devono verificare se il beneficiario del pagamento di un importo superiore a 10.000 euro è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale somma;
- all'obbligo di richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, di attivare il cd. "intervento sostitutivo" (il quale pertanto deve essere avviato in riferimento del solo imponibile).

Lo stesso principio vale anche con riferimento all'istituto del pignoramento presso terzi: quando il terzo pignorato è una P.A. il procedimento è attivabile nel limiti dell'imponibile, ovvero al netto dell'Iva.

In merito ai **rimborsi**, la circolare n.15/E ricorda come, al fine di limitare gli effetti finanziari negativi, i fornitori di enti pubblici possono chiedere il rimborso dell'eccedenza di Iva detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro) nei casi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, **computando a tal fine le operazioni soggette allo split** come cessioni ad aliquota zero (art.30, comma 2, lett. a), del d.P.R.n.633/72).

Occorre altresì considerare che il D.M. 20 febbraio 2015, per i rimborsi da *split*, ha **soppresso le "ulteriori" condizioni di cui al decreto 22 marzo 2007 previste per l'accesso ai rimborsi prioritari**. L'ammissione al rimborso prioritario è comunque limitata all'eccedenza detraibile derivante dalle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito Iva.

In pratica, le operazioni soggette alla scissione dei pagamenti danno diritto all'erogazione prioritaria quando è rispettato il presupposto dell'aliquota media, ma comunque nel limite dell'imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento. Pertanto, osserva l'Agenzia, è possibile che **il rimborso da split sia prioritario solo per una parte dell'importo, mentre per la restante parte rimane soggetto ad esecuzione ordinaria**. In ogni caso l'istruttoria sulla richiesta di rimborso è unica per l'intero importo.

Infine, la circolare si sofferma sul rema delle **sanzioni** precisando che qualora la fattura non contenga l'indicazione “*split payment*” è applicabile la sanzione di cui all'art.9, comma 1, del D.Lgs. n.471/97 che va da 1.032 a 7.746 euro. Tuttavia, il fornitore **non è sanzionabile** quando si sia attenuto alle indicazioni fornite dalla P.A. in merito alla riconducibilità della stessa nell'ambito soggettivo della disciplina della scissione contabile. Da ultimo viene **allungato il periodo di disapplicazione delle sanzioni che arriva a comprendere le violazioni commesse fino a ieri**, ovverosia fino all'emanazione della circolare n.15/E in commento.

RISCOSSIONE

Controlli automatizzati, come gestire le richieste del fisco

di Maurizio Tozzi

Come da tradizione, nel mese di aprile iniziano ad arrivare le **prime comunicazioni** dell'Amministrazione finanziaria relativamente all'ultima dichiarazione presentata, sia in riferimento alla liquidazione automatica della stessa, che in ordine al controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. La motivazione di tale "solerzia", soprattutto se rapportata alle possibilità di ravvedimento concesse al contribuente, risiede nella volontà, positiva, di consentire **rettifiche "indolori"** quando trattasi di legittime riprese che determinano una mera riduzione degli importi dei crediti riportabili, in modo che il soggetto interessato possa decidere di **riportare nella nuova dichiarazione solo ed esclusivamente l'ammontare ridotto** come rettificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, evitando qualsiasi pagamento posto il mancato utilizzo del differenziale contestato. Il rovescio della medaglia è invece rappresentato dalla **impossibilità di sfruttare gli ampi termini dei nuovi ravvedimenti** per procedere anche al ravvedimento frazionato degli importi dovuti secondo le indicazioni della Risoluzione n. 67/E/2011: per evitare di incorrere in contestazioni degli importi non ravveduti, il messaggio implicito è di "completare" il ravvedimento frazionato proprio entro il mese di aprile, onde evitare le conseguenze ostative dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. Se però sopraggiunge il controllo della dichiarazione ed emergono importi da versare, ecco crearsi un problema non di poco conto circa la **liquidità** del contribuente, che magari aveva fatto affidamento proprio sul ravvedimento delle somme per ottenere un minimo di respiro; all'improvviso, si presenta la necessità di affrontare le richieste delle comunicazioni, essendosi peraltro in prossimità delle prime scadenze di versamento della nuova dichiarazione.

A temperare l'impatto delle comunicazioni provvede l'art.3-*bis* del D.Lgs. n. 462/1997, che disciplina il **pagamento rateale** dei debiti in questione senza obbligo di prestare garanzia. Al contribuente dunque si offre uno step importante per ottenere ancora del tempo onde provvedere alla liquidità necessaria, dovendosi peraltro sottolineare che non è la sola alternativa concessa, residuando ancora la possibilità della successiva rateazione nei confronti dell'agente della riscossione. Ovviamente, ogni *step* richiede un costo maggiore ma almeno consente al soggetto interessato di frazionare l'importo complessivamente dovuto. Nel dettaglio, gli importi che emergono dai controlli automatizzati possono essere versati:

- in un numero massimo di **sei rate trimestrali** (solitamente di pari importo, poiché gli ausili informatici forniti dall'Amministrazione finanziaria effettuano in automatico la suddivisione in rate uguali), se il debito non è superiore a 5.000,00 euro;
- fino ad un numero massimo di **venti rate** trimestrali di pari importo, nel caso di somme dovute superiori a 5.000 euro.

La tempistica della rateazione è precisa:

- la prima rata deve essere versata entro il **termine di 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. Posto che le comunicazioni possono essere effettuate, oltre che con raccomandata direttamente al domicilio del contribuente, anche attraverso il canale Entratel all'intermediario che ha inviato la dichiarazione (se questi ha espressamente dichiarato di voler ricevere l'eventuale avviso telematico), in questo caso i 30 giorni decorrono dal **sessantesimo giorno** successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito. La decorrenza del termine può essere differita nelle ipotesi in cui la comunicazione contenga dati da rettificare, nel qual caso i 30 giorni decorrono dal successivo momento di consegna del nuovo avviso bonario;
- le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

L'attenzione massima deve essere rivolta alla **prima rata**, in quanto il suo mancato o tardivo pagamento entro il termine previsto comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena.

Il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima è invece gestibile in maniera diversa, volendo "più rilassata", ancorché meritevole di attenzione. Se infatti il contribuente provvede al pagamento di una rata in ritardo, ma **entro il termine di pagamento della rata trimestrale successiva**, si espone esclusivamente all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione del 30%, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, salvo che non abbia provveduto al ravvedimento operoso.

La **decadenza dalla rateazione con iscrizione a ruolo** di quanto dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato nelle rate precedenti, invece, interviene se la rata non è ottemperata (o è pagata in maniera incompleta) nemmeno entro il termine di scadenza della rata successiva. In tale evenienza la sola via d'uscita è rimessa all'interpretazione dell'Ufficio competente, che sulla base delle indicazioni della Circolare n. 27/E/2013 potrebbe considerare l'omissione alla stregua di un **errore di lieve entità**, una volta constatata la buona fede del contribuente: potrebbe essere il caso, ad esempio, di un mero errore di versamento della rata in questione, magari con piccoli importi di differenza o con lievissimi ritardi. Se invece ci si relaziona con un Ufficio rigido, non resta che attendere l'attivazione delle procedure di Equitalia e provvedere alle ordinarie **rateazioni nei confronti dell'agente della riscossione**, sapendo di poter confidare, in linea di massima, su una tempistica di almeno 72 rate, fermo restando l'importo minimo di 100 euro. Le implicazioni negative sono però due: da un lato le sanzioni dovute sono ormai divenute piene e, dall'altro, in termini finanziari, sarà sempre necessario monitorare tutte le scadenze e soprattutto evitarne un eccessivo accumulo nel tempo, che ne renderebbe difficile la gestione complessiva.

ADEMPIMENTI

Sufficiente una sola lettera d'intento per più operazioni doganali

di Maria Paola Cattani

L'Agenzia delle entrate semplifica ulteriormente la gestione delle lettere di intento ed ammette, con la [**Risoluzione n. 38/E/2015 di ieri**](#), che, diversamente rispetto al passato, **una singola dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione**.

Come noto, la **nuova disciplina delle lettere di intento**, introdotta con l'art. 20 del c.d. "decreto semplificazioni" (D. Lgs. n. 175/2014), è **pienamente operativa dal 12 febbraio 2015** quando, trascorso il periodo transitorio, ha completamente sostituito le previgenti modalità di invio.

Si ricorda che le prescrizioni attualmente in vigore prevedono la **preventiva trasmissione telematica** della dichiarazione all'Agenzia direttamente **a cura dell'esportatore abituale**, gravando il **fornitore** del solo obbligo di **verifica della ricevuta** di avvenuta trasmissione della lettera consegnatagli.

Le nuove [**istruzioni al modello delle dichiarazioni di intento**](#) contengono ancora la precisazione, valevole anche nella previgente disciplina, che "**nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo**". Il riferimento alla base di tale previsione è la **R.M. n. 355235 del 27.07.1985**, che aveva previsto tale vincolo ancora negli anni ottanta, alla luce della necessità per le Dogane di poter effettuare i dovuti riscontri per ciascuna singola operazione doganale.

A seguito dell'implementazione del nuovo sistema, tuttavia l'Agenzia delle entrate ha messo **a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento**. Tale banca dati fornisce quindi un ulteriore, e decisamente più efficace, strumento a disposizione delle attività di controllo degli Uffici doganali.

Di conseguenza, il fatto che la dichiarazione d'intento debba essere presentata in dogana per ogni singola operazione rappresenta oggi un inutile aggravio di adempimenti relativi alle importazioni, per i controlli sulle quali l'Agenzia ammette che ora che "*non si ravvisano motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione*".

Pertanto, ottenuta conferma anche dalla posizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, viene considerato **superato il precedente orientamento dell'Amministrazione**, espresso dalla sopra citata Risoluzione e contenuto nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello.

Dal punto di vista operativo, la **precisazione** fornita secondo la quale la dichiarazione d'intento può riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, “**fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento**”, si traduce nella **possibilità di compilare**, per le operazioni di importazione, nella sezione “Dichiarazione”, il campo 2 “**operazioni fino a concorrenza di euro**”, in alternativa al campo 1 “*una sola operazione per un importo fino a euro*”.

DICHIARAZIONE

Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** o **IMPORTAZIONI** senza applicazione dell'IVA nell'**ANNO**

e chiedo di acquistare o importare

La dichiarazione si riferisce a:

una sola operazione per un importo fino a euro	1	<input type="text"/>				
operazioni fino a concorrenza di euro	2	<input type="text"/>				
operazioni comprese nel periodo da	3 giorno	mese	anno	4 giorno	mese	anno

In questo caso, sarà da indicare l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che si presume di utilizzare all'importazione nell'anno solare, ricordando che le operazioni doganali di importazione non devono superare l'ammontare del plafond annuale.

CONTROLLO

Utilizzabile la PEC nelle circolarizzazioni del revisore

di Fabio Landuzzi

Il **Documento di ricerca n. 187 di Assirevi** fornisce chiarimenti ed indicazioni utili in merito all'**utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)** nell'ambito delle procedure di **richiesta di conferma esterna a terzi** (cd. **circolarizzazioni**) applicate dal revisore contabile nell'ambito della propria attività di controllo contabile sul bilancio d'esercizio.

Il **Principio di revisione 505** intitolato “**Le conferme esterne**”, come pure il Principio di revisione internazionale ISA 505, stabilisce che il revisore, quando utilizza le procedure di conferma esterna, deve sempre **mantenere il controllo sulle richieste** stesse, in modo particolare sulla **selezione delle controparti**, la **preparazione** e l'**invio delle lettere**, come pure degli eventuali solleciti. Ciò in quanto l'attendibilità delle risposte alle lettere di circolarizzazione rappresenta senza dubbio un aspetto di rilievo nell'ambito dei risultati tratti da questa attività.

Anche il **nuovo Principio di revisione 505 (ISA Italia)** – in vigore per le revisioni dei **bilanci i cui esercizi hanno inizio dal 1 gennaio 2015** e successivamente – definisce le **conferme esterne** come elementi probativi acquisiti mediante **una risposta diretta in forma scritta** al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), **in formato cartaceo, elettronico** ovvero in altro formato.

Alla luce del costante sviluppo delle tecnologie, per quanto riguarda le **risposte in formato elettronico**, i principi di revisione indicano che il revisore può valutare la possibilità di convalidare la fonte delle risposte ricevute appunto in forma elettronica, come è il caso del **fax** ma anche della **posta elettronica**.

In questo contesto, il **Documento 187 di Assirevi** ritiene, per una serie di ragioni, che **la PEC** possa rappresentare uno **strumento utile allo svolgimento del processo** di richiesta e di ottenimento delle conferme esterne nel rispetto dei canoni dettati dai principi di revisione di riferimento.

La trasmissione del documento di richiesta di conferma esterna a mezzo PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla **notificazione a mezzo posta** in quanto è strumento idoneo ad **assicurare la prova dell'invio**, della **consegna** e della **ricezione** da parte del destinatario; quindi, come si trattasse di una raccomandata con ricevuta di ritorno, la PEC consente al revisore di avere **prova documentata di tutto il flusso** informativo.

Dal punto di vista operativo, Assirevi evidenzia che ciascun revisore potrà delineare proprie

procedure interne per l'utilizzo della PEC come strumento di esecuzione delle richieste di conferma esterna, anche attivando **diversi indirizzi PEC** destinati a fungere **in modo dedicato** da collettore delle risposte ricevute dalle controparti. In particolare, nel Documento di ricerca 187 Assirevi sottolinea alcune considerazioni in merito all'impiego, legittimo, della PEC per l'inoltro e la ricezione delle richieste di conferma esterna a terzi:

- in merito alla **selezione delle controparti**, nulla cambia, per cui questa fase deve permanere **sotto il controllo del revisore** il quale dovrà anticipatamente informare la società circa i soggetti a cui sarà inviata la lettera di circolarizzazione a mezzo PEC;
- per quanto concerne gli **indirizzi PEC delle controparti**, il revisore potrà verificarne **l'autenticità** anche consultando il registro imprese oppure il portale disponibile www.inipec.gov.it;
- nella **lettera di richiesta di conferma esterna** dovrà essere specificato l'indirizzo **PEC del revisore** a cui la controparte dovrà inoltrare la risposta;
- la **lettera di circolarizzazione** potrà avere un **qualunque formato elettronico non modificabile**, come ad esempio un formato Pdf/A, oppure la richiesta stampata in formato cartaceo e firmata dal rappresentante della società cliente potrà poi essere allegata al messaggio trasmesso a mezzo PEC. L'invio della lettera alle controparti da parte della società oggetto della revisione potrà quindi avvenire in forma di **allegato al messaggio inviato mediante PEC**.

CRISI D'IMPRESA

Il risanamento e gli strumenti disponibili - seconda parte

di Claudio Ceradini

Nel [caso-tipo di gestione della crisi finanziaria analizzato nelle scorse settimane](#) dalla nostra rubrica settimanale i soci sono giunti alla decisione di tentare di risanare. Si analizzano quindi i diversi strumenti a disposizione di imprenditori e professionisti per il risanamento e si parte oggi con il piano attestato.

Il piano attestato, come spesso si definisce lo strumento previsto dall'art. 67, comma 3, lett. d) L.F. ha uno . Se la decisione dei nostri clienti, che da qualche settimana conosciamo e assistiamo, fosse quella di intervenire con la ricapitalizzazione della società per tentarne il risanamento, senza ritenere necessario che a questo fine concorra anche un pur limitata falcidia del ceto creditore, allora il piano attestato può essere un utile ausilio, e solo questo.

Il piano prevede, se ricordate, che sia dismesso un cespote non irrilevante, per un valore di 800, e che sia erogato un nuovo finanziamento, più modesto e pari a 120, a fronte di un investimento necessario per la prosecuzione dell'attività.

Chi, terzo, si proponga come potenziale acquirente del bene, potrebbe rischiare di incorrere in quello che martedì abbiamo definito come un "incidente", decisamente fastidioso, la **revocatoria fallimentare**. In caso di fallimento, alcune operazioni poste in essere dal fallito nei sei o dodici mesi precedenti, con requisiti diversi ovviamente, sono inopponibili ai creditori, e quindi per loro è come se non fossero mai state eseguite. Immaginiamo la situazione di chi acquista, che dovrebbe restituire il bene e comprarlo, se proprio lo desidera, una seconda volta. Analogamente chi ottenga una garanzia a fronte di una qualsiasi pattuizione (nuova finanza, ristrutturazione, consolidamento, etc.) potrebbe esserne privato, non essendo tale circostanza opponibile ai creditori.

In questo modo, con questi rischi, è difficile che un piano di risanamento, che raramente non prevede queste circostanze, possa trovare attuazione. Troppo rischioso per un qualsiasi terzo consapevole e ragionevole. Ma in questo consiste il punto fondamentale, perché **quelle stesse operazioni non sarebbero revocabili se eseguite in esecuzione di un piano attestato**, disciplinato all'art. 67, comma 3, lett. d) L.F..

Si tratta di un piano di risanamento in piena regola, che **deve poter consentire il recupero delle**

condizioni di adeguata consistenza patrimoniale e redditività, presupposti ineludibili dell'equilibrio finanziario. Si chiama "piano attestato" perché un professionista rigorosamente indipendente deve constatarne la fattibilità oltre che la veridicità dei dati contabili. Poiché i **requisiti** che l'**attestatore** deve avere, per espressa disposizione normativa, sono tipicamente **contabili**, alcuni aspetti di cui abbiamo già quale settimana fa riferito rimangono centrali. E' anche in questo caso indispensabile che l'attestatore sia **sensibile alla verifica di questioni preliminari** che non trovano risposta nel suo bagaglio né professionale né probabilmente, fatte le dovute eccezioni, di esperienza. **L'analisi di approccio al mercato del debitore**, della modalità con cui si rapporta con clienti, fornitori e risorse interne, richiede un intervento *ad hoc*. Lo abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo: è la base del risanamento, la differenza tra una pura speranza ed un piano ragionevole. E' perfettamente **inutile verificare i calcoli del fabbisogno e accertarsi che vi sia copertura, se non si ha contezza della chiarezza dell'impostazione di mercato**. Tra gli altri Leonardo Buzzavo (Docente di Strategie, Ca' Foscari, Venezia), Carlo Bagnoli, (Docente di Economia Aziendale, Ca' Foscari, Venezia), Giovanni Comboni (Docente di Marketing Strategico, Bocconi, Milano) da tempo segnalano la rapidità della evoluzione del marketing e pochi, troppo pochi, per non dire quasi nessuno, riflette su questi aspetti prima di giudicare della fattibilità di un piano.

Se a questo aggiungiamo il fatto che normalmente si affronta la situazione quando è già in uno stato difficilmente recuperabile (continuando con la metafora, "normalmente il toro lo si prende per le corna, o sarebbe meglio dire ci si prova, quando è già abbondantemente infuriato"), il quadro, nelle sue linee essenziali, appare completo, e appaiono chiare anche le ragioni per le quali pochi piani alla fine riescono a reggere al momento dell'implementazione, rivelandosi troppo spesso solo **l'anticamera di misure molto più drastiche di gestione della crisi**.

Torneremo sul punto in seguito, commentando in modo appropriato anche i principi di attestazione, nel bene e nel male, ma sin da ora proviamo a chiarire le potenziali conseguenze.

Senza voler essere catastrofisti, in assenza di sufficiente *track record* giurisprudenziale sul punto, è il caso di chiedersi se un piano che non affronti questo aspetto possa considerarsi diligentemente eseguito, e soprattutto attestato, con la conseguenza di non costituire efficace baluardo contro le eventuali successive pretese del curatore, che esperisca l'azione revocatoria fallimentare. **Non è così scontato che il controllo tipicamente revisionale sia sufficiente**. Di sicuro una attestazione erogata senza porsi questo tipo di problemi è azzardata, basata su numeri che, per quanto diligentemente elaborati, rischiano di essere un castello costruito sulla sabbia.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Windows 10, gratis per tutti

di **TeamSystem.com**

Le politiche che Microsoft sta adottando per pubblicizzare e diffondere **Windows 10**, il suo nuovo sistema operativo, stanno ottenendo ottimi risultati. Dopo la bruttissima accoglienza che il pubblico ha riservato a Windows 8, c'era bisogno di una nuova strategia e di un prodotto che facesse dimenticare il vecchio spalancando le porte al nuovo.

Il nome

All'inizio si è discusso a lungo del nome: dopo **Windows 8**, niente **Windows 9**. Si passa direttamente al 10 per eliminare qualsiasi dubbio di continuità e annunciare al mondo che questo è un prodotto diverso, creato ascoltando le richieste degli utenti. È proprio questo quanto sta accadendo da qualche mese. Scaricando una versione di test di Windows 10 è possibile commentare e fare delle richieste agli sviluppatori che cercano di apportare modifiche e miglioramenti in modo da realizzare un prodotto sempre più vicino alle esigenze reali del pubblico.

Windows sarà gratis

Dopo il nome, la notizia che ha fatto parlare il mondo intero di Windows 10 è stata il fatto che fosse gratuito. In pratica chiunque abbia installato nel proprio computer Windows 7 (tanti) e Windows 8 (molti di meno) potrà scaricare l'aggiornamento e godersi il nuovo sistema operativo senza sborsare un centesimo. Politica adottata anche da Apple, ma finora mai da Microsoft. Lo scopo è traghettare verso il nuovo prodotto quanti finora sono rimasti ancorati sui lidi sicuri del riuscitosissimo **Windows 7**.

Anche per i pirati

La notizia che però più di tutte ha suscitato scalpore è la decisione di concedere un aggiornamento a Windows 10, non solo a quanti avessero una regolare licenza delle vecchie versioni, ma anche a coloro che hanno installata sul proprio computer una copia pirata. Windows 10 Magazine riporta una comunicazione di Terry Meyerson in persona: "Aggioreremo

tutti i PC capaci di supportare Windows 10, sia che montino una copia regolarmente licenziata, sia pirata. Speriamo sinceramente che tutti gli utilizzatori del nuovo sistema operativo, con il tempo, riescano a capire il valore di avere una regolare licenza d'uso. Ci aspettiamo quindi che proprio grazie a questa consapevolezza, possano poi mettersi in regola”.

Non è una sanatoria

A questo punto bisogna però fare una precisazione: questa non è una sanatoria. Chi ha una copia pirata e l'aggiorna con la nuova versione, non diventa certo un utente in regola. L'aggiornamento serve a fare in modo che i computer in circolazione con vecchie versioni di Windows si riducano sempre più perché con il passare del tempo, e venendo meno il supporto di Microsoft, queste macchine possono diventare ricettacoli di virus e infettare l'intera rete. Quali che siano le ragioni, la possibilità di offrire Windows 10 anche a chi detiene copie illegali ha fatto scaturire in rete un immenso coro di polemiche. C'è chi sostiene che non sia giusto mettere sullo stesso piano coloro che hanno regolarmente pagato la propria licenza e quelli che non l'hanno fatto, ma ci sono anche i sostenitori del gratis a tutti i costi che sposano in pieno questa scelta. Dal punto di vista di Microsoft tutto questo risponde a una vecchia regola della pubblicità: nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli.